



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

SVILUPPO DELLA MATURITÀ LICEALE

Rapporto RRM/ORM

7 aprile 2021

252.13-12.1.5 ds

Generalsekretariat | Secrétariat général

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 31 309 51 11, F: +41 31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 31 309 51 00, F: +41 31 309 51 10, ides@edk.ch

Indice

1 Mandato e obiettivi	3
2 Metodo di lavoro seguito dal gruppo di progetto	3
3 Commenti sugli articoli 9, 11, 14, 15, 16 e 20	5
3.1 Materie di maturità (Art. 9)	5
3.2 Ripartizione percentuale delle materie (Art. 11)	6
3.3 Materie d'esame (Art. 14)	6
3.4 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità (Art. 15)	6
3.5 Criteri di riuscita (Art. 16)	7
3.6 Note di maturità nell'attestato di maturità (Art. 20)	7
3.7 Strutturazione del ciclo di maturità	7
4 Proposte per gli articoli 1-20 dell'RRM/ORM	8

1 Mandato e obiettivi

Nel mandato per il progetto globale approvato dalla Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) e dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).il 30 e il 31 gennaio 2020¹ è stato stabilito l'obiettivo generale per il gruppo di progetto RRM/ORM, ossia se sia necessario modificare altre disposizioni dell'RRM/ORM (oltre all'art. 6 e fatta eccezione per l'art. 5) per rispondere alle esigenze attuali e future della formazione liceale e stabilire una coerenza con gli altri progetti. Gli obiettivi e i compiti del gruppo di progetto RRM/ORM sono stati poi precisati in uno specifico mandato² e in un vademecum³ dalla direzione del progetto, dall'organo di pilotaggio e dal gruppo di coordinamento durante la fase preparatoria nella primavera 2020.

Nel vademecum gli articoli sono suddivisi in categorie: gli articoli 1 - 3 non necessitano di modifiche, gli articoli 18 - 20 richiedono interventi sostanzialmente formali e per gli articoli 2, 5, 7, 12, 13, 17 e 19 si tratta di modifiche minori che riguardano essenzialmente l'evoluzione del contesto scolastico. Gli articoli 8 - 11bis come pure gli articoli 14, 15 e 16 riguardano invece aspetti più sostanziali della maturità liceale (tra cui materie di maturità, quote delle aree di apprendimento, materie e forme d'esame, criteri di riuscita per l'ottenimento dell'attestato di maturità).

Il mandato prevede che, in caso di sostanziali divergenze di opinione o se non è stato possibile ottenere il consenso su una proposta, vengano sottoposte diverse varianti alla consultazione interna. In tal modo possono essere poste in discussione proposte nel quadro del coordinamento e della guida globali del progetto Sviluppo della maturità liceale SML. Nell'attualizzazione dell'RRM/ORM il gruppo di progetto deve tenere conto dei risultati a cui sono giunti gli altri gruppi di progetto. Il gruppo di coordinamento si occuperà infine di armonizzare le diverse proposte.

2 Metodo di lavoro seguito dal gruppo di progetto

Il gruppo di progetto è così composto:

Direzione del progetto: Laurent Droz, co-responsabile del progetto, Daniel Siegenthaler, co-responsabile del progetto, Désirée Schmid, collaboratrice scientifica;

SG CDPE: Chantal Andenmatten, responsabile settore di coordinamento formazione professionale e livello secondario II formazione generale;

SEFRI: Marie Launaz, collaboratrice scientifica (riunione 1-3), Benjamin Anderegg (riunione 4-6), stagista, Samuel Zinniker, collaboratore scientifico (riunione 7-8);

Conferenza svizzera degli uffici dell'insegnamento secondario II formazione generale (CESFG): Daniele Sartori, membro del Comitato, capo Sezione dell'insegnamento medio superiore del Cantone Ticino,

¹ https://edudoc.ch/record/208117/files/Mandat-maturite-gymnasiale_pour-publication.pdf

² https://edudoc.ch/record/212688/files/TP1_Mandat_IT.pdf

³ https://edudoc.ch/record/212699/files/TP3_Vade_IT.pdf

Niklaus Schatzmann, membro del Comitato, capo Sezione dell'insegnamento medio superiore del Cantone Zurigo;

Commissione svizzera di maturità (CSM): Thomas Schmidt, professore ordinario all'Università di Friburgo, Dipartimento di filologia classica;

Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei svizzeri (CDLS): Ursula Alder, membro del Comitato, direttrice del liceo Rämibühl, Zurigo, Gilles Revaz, membro del Comitato, rettore del Collège de Saussure, Ginevra;

Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SS/SS): Lucius Hartmann, presidente, Andreas Egli, vicepresidente (prima sessione) André Müller, membro del Comitato centrale;

Swissuniversities: Gian-Paolo Curcio, rettore dell'Alta scuola pedagogica dei Grigioni;

Esperto: Franz Eberle, professore emerito di pedagogia liceale all'Università di Zurigo.

Il gruppo di progetto si è incontrato otto volte tra il 4 settembre 2020 e il 10 marzo 2021. La prima riunione è stata dedicata a un esame iniziale degli articoli che rivestono un'importanza fondamentale per la struttura della formazione liceale (art. 5, 9 e 11). Nella seconda riunione è emersa l'esigenza di ripensare all'organizzazione della formazione liceale (in particolare per quanto riguarda gli articoli 9 e 11). Inoltre sono stati discussi gli articoli 8, 10, 11bis, 12, 13, 14, 15 e 16. La terza riunione è stata l'occasione di considerare e precisare le possibili priorità all'interno della struttura delle discipline di cui all'articolo 9. Sono state inoltre definite le funzioni delle discipline fondamentali (DF), delle opzioni specifiche (OS) e delle opzioni complementari (OC) nonché le proposte in merito agli articoli 10 e 11bis.

Nella quarta riunione il gruppo di progetto ha trattato gli altri articoli per precisarli o integrarli ove necessario, in particolare in considerazione dell'evoluzione del sistema educativo. È stata inoltre verificata la traduzione nelle diverse lingue (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 18, 19 e 20). Nella quinta riunione sono state elaborate le formulazioni degli articoli da 1 a 9 e discusse le varianti previste per gli articoli 9 e 11. Nel corso della sesta riunione sono stati evidenziati gli articoli e le domande da sottoporre alla consultazione interna.

Nella settima riunione del 21 gennaio 2021 sono stati finalizzati i lavori svolti da settembre 2020 a gennaio 2021 sugli articoli da 1 a 8, 10, 12, 13 e da 17 a 20 e approvate le proposte in merito. Su suggerimento del gruppo di progetto RRM/ORM, il 18 dicembre 2020 l'organo di pilotaggio ha deciso, dopo aver consultato il gruppo di coordinamento, di affidare a un gruppo di esperti l'incarico di trattare in modo approfondito gli articoli 9, 11, 14, 15 e 16. Nel corso della settima riunione il gruppo di progetto ha approvato le proposte e le domande da sottoporre al gruppo di esperti.

Nell'ottava riunione, il 10 marzo 2021, il gruppo di progetto ha preso atto del rapporto degli esperti e lo ha analizzato. Ha quindi discusso le diverse varianti concernenti gli articoli 9, 11, 14, 15 e 16 considerando quanto formulato nel rapporto degli esperti e ha approvato le proposte per la consultazione interna da sottoporre al gruppo di coordinamento e alla guida di progetto. Il gruppo di progetto non ha raggiunto il consenso su tutte le proposte pertanto, come previsto nel mandato, sottopone alla consultazione interna più proposte su diversi articoli. I destinatari della consultazione interna hanno così l'opportunità di prendere

posizione in merito alle proposte discusse all'interno del gruppo di progetto RRM/ORM. La discussione può quindi svolgersi su una base sufficientemente ampia.

3 Commenti sugli articoli 9, 11, 14, 15, 16 e 20

La maggior parte degli articoli è stata riveduta e le relative proposte sono riportate nell'allegato. Talvolta sono state formulate più varianti per un articolo. Le modifiche proposte sono state commentate dal gruppo di progetto e riflettono lo stato delle discussioni. Di seguito sono descritti alcuni elementi delle proposte concernenti gli articoli 9, 11, 14, 15, 16 e 20.

3.1 Materie di maturità (Art. 9)

Nell'articolo 9 sono affrontate diverse tematiche riguardanti la struttura delle discipline del ciclo di studi che prepara alla maturità liceale. L'articolo 9 capoverso 1 elenca le categorie di discipline della maturità liceale. Ora vengono definite anche le funzioni di tali categorie e del lavoro di maturità sottolineando l'importanza della propedeutica scientifica nelle materie dell'ambito opzionale. Due proposte prevedono di modificare la maniera di regolamentare le opzioni. Nell'ambito dell'opzione specifica un modello propone materie di approfondimento da scegliere tra le discipline fondamentali e due opzioni specifiche equivalenti. In tal modo il ciclo che prepara alla maturità viene articolato in un ciclo di base e in un ciclo di approfondimento (cfr. capitolo 8 e rapporto degli esperti, cap. 5.4). Un altro modello prevede tre materie opzionali e una opzione specifica dalle quattro aree lingua, MINT, scienze umane e sociali e arte. I modelli servono ad ampliare il personale profilo formativo delle allieve e degli allievi.

L'articolo 9 capoverso 2 disciplina il ventaglio delle discipline fondamentali. Nella consultazione interna sono poste domande in merito all'ampliamento dell'elenco delle discipline fondamentali, in particolare riguardo a economia e diritto nonché informatica (sinora insegnate come materie obbligatorie), alle due materie artistiche, alla filosofia (sinora proposta dai Cantoni come disciplina fondamentale), allo sport e alla disciplina fondamentale dell'insegnamento religioso (cfr. rapporto degli esperti, cap. 3.2).

Ai capoversi 3 e 4 dell'articolo 9 è disciplinata l'offerta delle materie nell'ambito opzionale. Al riguardo le proposte vertono su un ampliamento dell'offerta di materie per differenziare il personale profilo formativo delle allieve e degli allievi e sulla possibilità di combinare le materie per rafforzare l'interdisciplinarietà.

L'articolo 9 capoverso 5 formula criteri di esclusione per la scelta delle materie nell'ambito opzionale. Anche qui sono avanzate proposte per un ampliamento dell'offerta. Si propongono modifiche dell'articolo 9 capoverso 6 in merito alle offerte formative dei Cantoni, mentre l'articolo 9 capoverso 7 sulle lingue rimane invariato.

3.2 Ripartizione percentuale delle materie (Art. 11)

Il disciplinamento delle ripartizioni percentuali dei settori di studio e degli ambiti opzionali riguarda diversi elementi. Il primo è come stabilire le ripartizioni percentuali dei settori di studio e degli ambiti opzionali rispetto alla durata dell'insegnamento. Si propone che non sia più indicato un intervallo, bensì solo la percentuale minima dei settori di studio (cfr. rapporto degli esperti, cap. 4.2).

Dalla somma dei valori minimi risulta una differenza rispetto al 100 per cento che rappresenta il margine discrezionale lasciato ai Cantoni, attualmente pari al 13 per cento dopo l'introduzione dell'informatica come materia obbligatoria. Le proposte si orientano su un margine discrezionale del 10 per cento e del 15 per cento (cfr. in proposito anche il rapporto degli esperti, cap. 4.4).

Inoltre sono stati discussi i valori minimi concreti delle ripartizioni dei diversi settori di studio. Le proposte si differenziano soprattutto nell'area delle lingue, in quella della matematica e delle scienze naturali e nell'ambito opzionale, oltre che nel summenzionato margine discrezionale lasciato ai Cantoni. Tutte le proposte vertono su un aumento della percentuale minima per l'area delle scienze umane e sociali.

In aggiunta alle ripartizioni percentuali dei settori di studio e degli ambiti opzionali viene proposto di stabilire una durata complessiva minima dell'insegnamento per le materie di maturità. Si intende così garantire il tempo per l'apprendimento, uno dei principali fattori di successo per il risultato degli studi (cfr. rapporto degli esperti, cap. 4.2).

3.3 Materie d'esame (Art. 14)

L'articolo 14 disciplina il numero delle materie d'esame e la forma degli esami e definisce le singole materie. Per il numero delle materie d'esame le proposte vanno da sei a sette. Tutte indicano la lingua prima, una seconda lingua nazionale, la matematica e l'opzione specifica. Una proposta menziona anche una materia per ognuna delle seguenti aree: scienze umane e sociali, MINT (senza la matematica) e arti. Un'altra proposta aggiunge alla lingua prima, a una seconda lingua nazionale e alla matematica una terza lingua e due opzioni specifiche (cfr. rapporto degli esperti, cap. 6.2). A differenza del disciplinamento attuale sono previsti esami orali obbligatori (cfr. rapporto degli esperti, cap. 6.3). Un'altra questione riguarda la specificazione o la facilitazione di altri formati d'esame (oltre agli esami scritti e orali).

3.4 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità (Art. 15)

L'articolo 15 disciplina le materie per le quali vengono assegnate delle note di maturità nonché la base e il metodo di calcolo di queste note e del lavoro di maturità. L'unica proposta di modifica riguarda il lavoro di maturità e chiede di non considerare la procedura di lavoro ai fini della sua valutazione complessiva, che deve concentrarsi sul lavoro stesso e sulla presentazione. La procedura di lavoro deve essere considerata in un'ottica formativa. È inoltre proposto di abrogare l'articolo 15 capoverso 2 poiché il suo contenuto è sufficientemente trattato nell'articolo 15 capoverso 1 e non è più necessario da quando, nel 2007, è stata introdotta la nota di maturità per il lavoro di maturità.

3.5 Criteri di riuscita (Art. 16)

L'articolo 16 disciplina la scala delle note e i criteri di riuscita per l'ottenimento dell'attestato di maturità. La proposta del gruppo di esperti prevede ulteriori condizioni a livello dell'esame di maturità: la media delle note delle materie d'esame deve essere almeno 4 e non più di due note delle materie d'esame (media delle note d'esame in una materia) possono essere inferiori a 4.

Questo duplice sistema per i criteri di riuscita attua una distinzione più netta tra la funzione formativa autonoma delle note curricolari e quella degli esami di maturità, ovvero le note curricolari con l'insegnamento che le ha precedute, da un lato, e gli esami di maturità, che hanno anch'essi una funzione formativa oltre a quella di misurazione, dall'altro (cfr. rapporto degli esperti, cap. 6.4).

D'altro canto il gruppo di esperti propone di abolire la doppia compensazione delle note insufficienti. La media di tutte le note di maturità deve essere almeno 4 e non più di quattro note possono essere inferiori al quattro. L'abolizione della doppia compensazione è giustificata in quanto l'ulteriore criterio di riuscita previsto per l'esame di maturità costituisce un inasprimento dei criteri (cfr. rapporto degli esperti, cap. 6.4).

In merito ai criteri di riuscita, nella consultazione interna vengono poste ulteriori domande che concernono l'abolizione della doppia compensazione, la considerazione di altri modelli di compensazione (p. es. la regola dei 19 punti per le cinque note più basse, la regola degli otto punti per la lingua prima e la matematica o la regola dei 16 punti per la lingua prima, la matematica, la seconda e terza lingua e l'opzione specifica)⁴ che possono anche essere combinati con il duplice sistema.

3.6 Note di maturità nell'attestato di maturità (Art. 20)

Secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera f, nell'attestato di maturità sono attualmente riportate le note ottenute in tutte le discipline fondamentali, nell'opzione specifica e nell'opzione complementare nonché la nota del lavoro di maturità. Si propone di mantenere le note ottenute in tutte le materie di maturità (cfr. cap. 2), quindi di non modificare il disciplinamento attuale, ma di riportare altre materie sulla base delle proposte formulate per l'articolo 9 capoverso 2 (cfr. rapporto degli esperti, cap. 6.1).

3.7 Strutturazione del ciclo di maturità

La logica alla base del disciplinamento proposto (cfr. tabella 2 "strutturazione del ciclo de maturità") è di suddividere il ciclo che prepara alla maturità in un biennio di base e un biennio di approfondimento (cfr. rapporto degli esperti, cap. 5, in particolare i cap. 5.4 e 5.6). Nel biennio di approfondimento, tra le discipline fondamentali sono mantenute come obbligatorie solo la lingua prima, una seconda lingua nazionale, una terza lingua e la matematica. Tra le restanti discipline fondamentali viene selezionata una cosiddetta materia di approfondimento per ognuna delle aree «matematica, informatica e scienze naturali» e «scienze umane e sociali» che continua a essere seguita negli ultimi due anni del ciclo di maturità. Le

⁴ Regola dei 19 punti: la somma delle cinque note più basse deve essere almeno 19. Regola degli otto punti: la somma delle note in prima lingua e matematica deve essere almeno 8. Regola dei 16 punti: la somma delle note in prima lingua, matematica, seconda/terza lingua e opzione specifica deve essere almeno 16.

altre discipline fondamentali vengono concluse con il biennio di base e negli ultimi due anni non devono più essere seguite. Le materie che hanno una funzione di approfondimento nell'ambito dell'opzione specifica saranno insegnate solo negli ultimi due anni.

Si pone anche la domanda di fondo dell'opportunità di prescrivere una strutturazione del ciclo di maturità, d'altronde già possibile secondo l'attuale RRM/ORM e attuata in alcuni Cantoni. Ora viene proposta una struttura vincolante.

4 Proposte per gli articoli 1-20 dell'RRM/ORM

Nella seguente tabella sinottica sono presentate le disposizioni attuali e le proposte di modifica degli articoli 1–20 dell'RRM/ORM per la consultazione interna. Nella prima tabella figurano le proposte per gli articoli 1–8, 10, 12, 13 e 17–20, nella seconda tabella quelle per gli articoli 9, 11, 14–16. Le modifiche, le aggiunte e le soppressioni sono evidenziate graficamente. In genere è riportato un breve commento sulle proposte.

Le diverse proposte per gli articoli esistenti vengono riportate a fianco del corrispondente articolo. Nella prima tabella le proposte sono riportate una dopo l'altra poiché sono relativamente poche, mentre nella seconda tabella sono affiancate poiché le varianti sono diverse e le proposte sui singoli articoli si rifanno, a livello di contenuto, a quelle su altri articoli. Ciò dovrebbe rendere la lettura più agevole.

Nella consultazione interna vengono poste di regola le domande enunciate di seguito concernenti le modifiche degli articoli di legge o le nuove disposizioni.

1. Modifica della legislazione in vigore:

- a. È d'accordo con la disposizione RRM/ORM modificata (su una scala in quattro punti)?
- b. Osservazioni in merito alla disposizione modificata.

2. Nuove disposizioni:

- a. È d'accordo con la nuova disposizione RRM/ORM (su una scala in quattro punti)
- b. Osservazioni in merito alla nuova disposizione.

3. Proposte con varianti:

in presenza di diverse proposte per la stessa disposizione viene inoltre chiesta quale proposta è la preferita.

In alcuni casi vengono poste ulteriori domande.

Per le proposte presentate nella seconda tabella che sono correlate tra loro è aggiunta una nota (p. es. art. 9 cpv. 1 Materie di maturità e art. 14 Materie d'esame).

Tabella 1: Proposte concernenti gli articoli RRM/ORM senza gli articoli 9, 11, 14, 15, 16, 21 - 26 dell'RRM/ORM

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
<p>RRM</p> <p>La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),</p> <p>visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970,</p> <p>visti gli articoli 3, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993,</p> <p>fatto riferimento all'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione,</p> <p>decreta:</p> <p>ORM</p> <p>Il Consiglio federale svizzero,</p> <p>visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF;</p> <p>visto l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche</p> <p>ordina:</p>	<p>RRM</p> <p>Nessuna modifica</p> <p>ORM</p> <p>Il Consiglio federale svizzero,</p> <p>visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF;</p> <p>visto l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche</p> <p>visti gli articoli 2, 23 e 24 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,</p> <p>visto l'articolo 1 della legge del 30 settembre 2016 sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero,</p> <p>ordina:</p>	

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
1. Disposizioni generali		
Art. 1 Scopo		
1 Il presente regolamento disciplina sul piano svizzero il riconoscimento degli attestati liceali di maturità cantonali o riconosciuti dai cantoni. .	Nessuna modifica	
Art. 2 Effeto del riconoscimento		
1 Il riconoscimento certifica l'equivalenza degli attestati di maturità e la loro conformità alle condizioni minime.	Nessuna modifica	
2 Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari.	<p>Proposta 1</p> <p>Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere gli studi in una scuola universitaria.</p> <p>Proposta 2</p> <p>Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere gli studi in una scuola universitaria e in un'alta scuola pedagogica.</p>	<p>La versione tedesca e quella italiana devono essere armonizzate. La nozione di «Hochschulreife» è difficilmente traducibile, pertanto è stato scelto di esplicitare il concetto.</p> <p>Con la nozione di «scuola universitaria» l'RRM/ORM mantiene la visione classica secondo cui il liceo prepara essenzialmente all'università e ai PF.</p> <p>La seconda variante proposta contiene anche il riferimento alle ASP secondo l'articolo 24 LPSU dal momento che un numero crescente di titolari di un attestato di maturità liceale sceglie questa formazione.</p>

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
<p>3 In particolare danno diritto all'ammissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ai politecnici federali giusta l'articolo 16 della Legge federale sui politecnici federali del 4 ottobre 1991, b. agli esami federali per le professioni mediche giusta l'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche e a quelli di chimico bromatologo giusta la legge sulle derrate alimentari, o c. alle università cantonali giusta le leggi cantonali e gli accordi intercantionali corrispondenti. 	<p>3 In particolare danno diritto all'ammissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ai politecnici federali giusta l'articolo 16 della Legge federale sui politecnici federali del 4 ottobre 1991, b. agli esami federali per le professioni mediche giusta l'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche e a quelli di chimico bromatologo giusta la legge sulle derrate alimentari, c. alle università cantonali giusta l'articolo 23 della Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, d. alle alte scuole pedagogiche giusta l'articolo 24 della Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. 	<p>L'ammissione alle alte scuole pedagogiche (senza esami complementari) deve essere garantito, poiché i livelli linguistici attesi (B2) sono certificati dal Piano quadro degli studi (PQS) e dai piani cantonali degli studi.</p>
<p>2. Condizioni per il riconoscimento</p>		
<p>Art. 3 Principio</p>		
<p>1 In virtù del presente regolamento gli attestati di maturità cantonali o riconosciuti da un cantone lo sono anche a livello svizzero se conformi alle condizioni minime definite nella presente sezione.</p>	<p>Nessuna modifica</p>	

Art. 4 Scuola di maturità		
<p>1 Gli attestati di maturità sono riconosciuti solo se rilasciati da scuole di formazione generale a tempo pieno del settore secondario Il oppure da scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale</p>	<p>Nessuna modifica</p>	
Art. 5 Obiettivi degli studi		
<p>1 Lo scopo delle scuole che preparano alla maturità è quello di offrire alle proprie allieve e ai propri allievi, nella prospettiva di una formazione permanente, la possibilità di acquisire solide conoscenze di base, adatte al livello secondario, e favorire la formazione di uno spirito d'apertura e di un giudizio indipendente. Queste scuole non aspirano a conferire una formazione specialistica o professionale, bensì privilegiano una formazione ampia, equilibrata e coerente che dia alle allieve e agli allievi la maturità necessaria per intraprendere studi superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede. Esse sviluppano contemporaneamente l'intelligenza, la volontà, la sensibilità etica ed estetica come pure le attitudini fisiche delle loro allieve e dei loro allievi.</p> <p>2 Le maturande e i maturandi devono essere capaci di acquisire un nuovo sapere, di sviluppare la curiosità, l'immaginazione, la facoltà di comunicazione, come pure di lavorare da soli e in gruppo. Essi esercitano il ragionamento logico e l'astrazione, ma anche il pensiero intuitivo, analogico e contestuale. Imparano così a familiarizzarsi con la metodologia scientifica.</p>	<p>Nessuna modifica</p>	<p>Il mandato iniziale del progetto esclude modifiche dell'articolo 5, tuttavia modifiche stilistiche e terminologiche, soprattutto in funzione dell'evoluzione del sistema educativo, saranno proposte alla conclusione della seconda fase di lavoro.</p>

<p>3 Le maturande e i maturandi devono padroneggiare una lingua nazionale ed aver acquisito buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere. Essi devono essere capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e imparare a scoprire le ricchezze e le particolarità delle culture di cui ogni lingua è il vettore.</p> <p>4 Le maturande e i maturandi devono sapersi situare nel mondo naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche. Essi si preparano ad esercitarvi la loro responsabilità verso se stessi, gli altri, la società e la natura.</p>		
<p>Art. 6 Durata degli studi</p>		
<p>1 La durata degli studi fino alla maturità deve essere di almeno dodici anni.</p> <p>2 Almeno gli ultimi quattro anni di studio devono essere specialmente concepiti e organizzati per la preparazione della maturità. Un ciclo di tre anni è possibile quando il settore secondario I comporta un insegnamento a carattere preliceale.</p> <p>3 Nelle scuole di maturità per adulti l'insegnamento deve avere una durata di almeno tre anni, dei quali una parte conveniente sotto forma di insegnamento diretto.</p> <p>4 Le scuole di maturità possono ammettere allieve e allievi provenienti da altri tipi di scuola. In questo caso le allieve e gli allievi dovranno seguire, di regola, l'insegnamento durante gli ultimi due anni precedenti la maturità</p>	<p>1. La durata degli studi fino alla maturità deve essere di almeno 14 anni.</p> <p>2 Almeno gli ultimi quattro anni di studio devono essere specialmente concepiti e organizzati in modo ininterrotto per la preparazione della maturità.</p> <p>3 Nessuna modifica</p> <p>4 Nessuna modifica</p>	<p>La versione riveduta dell'articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale esige l'armonizzazione della durata del sistema di formazione.</p> <p>Nella sua seduta del 25 ottobre 2019 la CDPE ha deciso che la durata minima della formazione liceale è fissata a quattro anni. Il gruppo di progetto Durata minima propone una serie di modifiche che assicurino l'attualizzazione dell'RRM/ORM nell'ottica di una durata minima di quattro anni (cfr. rapporto del gruppo di progetto Durata minima).</p> <p>Il conteggio degli anni e dei cicli scolastici è stato adeguato a quello in vigore nel concordato HarmoS.</p>

Art. 7 Corpo insegnante		
1 Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l'articolo 6 capoverso 2 e 3) l'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma per l'insegnamento nelle scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Nelle discipline per le quali la formazione scientifica è acquisita nelle università, il titolo richiesto è un master universitario	Nessuna modifica	
2 Nel settore secondario I a carattere preliceale, l'insegnamento può essere affidato a docenti titolari di questo settore, purché dispongano di una qualifica disciplinare confacente.	Abrogato	L'insegnamento a carattere liceale deve essere garantito da docenti che abbiano acquisito le opportune qualifiche (cfr. rapporto del gruppo di progetto Durata minima).
Art. 8 Piani di studio	Art. 8 Piani di studio	
1 L'insegnamento nelle scuole di maturità si fonda sui piani di studio, emanati o approvati dal Cantone, che devono essere conformi al Piano quadro degli studi emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per tutta la Svizzera.	<p>1 Nessuna modifica</p> <p>2 Il Piano quadro degli studi definisce requisiti minimi per garantire la comparabilità degli attestati di maturità.</p> <p>3 Comprende segnatamente esigenze minime</p> <p>a. concernenti il lavoro di maturità e</p> <p>b. l'integrazione di aspetti trasversali, in particolare i temi trasversali, le competenze trasversali, l'interdisciplinarietà e le competenze disciplinari di base costitutive dell'attitudine agli studi superiori.</p>	<p>Il gruppo di progetto propone di mantenere lo status quo oppure di aggiungere i capoversi 2 e/o 3. Il PQS è un riferimento importante per il riconoscimento e la comparabilità degli attestati di maturità. Il PQS aggiornato deve includere elementi che consentano di migliorare la comparabilità degli attestati di maturità rilasciati.</p> <p>I capoversi 2 e 3 permettono di insistere sulla comparabilità della formazione e degli obiettivi perseguiti. La definizione di questi obiettivi e la loro attuazione si basa anche sulla seconda raccomandazione della CDPE del 17 marzo 2016 (cultura comune della valutazione).</p> <p>Gli argomenti che inducono a non modificare l'articolo vertono sul fatto che un regolamento di riconoscimento debba fissare i presupposti essenziali. Il capoverso 1 si collega all'articolo 5, dunque è sufficientemente chiaro, poiché menziona che i Cantoni e le scuole si devono attenere al PQS.</p>

		<p>Altri argomenti sostengono che l'esigenza di comparabilità debba essere sancita nel Regolamento/ordinanza, poiché lo sviluppo del PQS è di competenza esclusiva della CDPE. L'esigenza di comparabilità degli attestati di maturità è sentita tanto dal DEFR quanto dalla CDPE. L'RRM e l'ORM sono di competenza della CDPE e del Consiglio federale. Gli elementi della comparabilità o dell'interdisciplinarietà devono esservi menzionati come esigenze comuni per il riconoscimento degli attestati di maturità e della loro equipollenza</p> <p>A favore del capoverso 2:</p> <p>la nozione dei requisiti minimi è fondamentale per garantire la comparabilità dei certificati poiché consente variazioni solo verso l'alto, mentre la soglia minima è garantita. I soli «requisiti regolari» consentirebbero variazioni verso l'alto, ma anche verso il basso.</p> <p>A favore del capoverso 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le prescrizioni per il PQS devono essere più vincolanti. I punti salienti, considerati importanti in un'ottica di lungo periodo, non dovrebbero essere lasciati agli autori del PQS, ma devono essere sanciti nell'RRM/ORM. I punti qui menzionati sono elementi basilari, atemporali di un PQS liceale, che devono essere imperativamente considerati in una futura riforma del PQS. - È emerso che alcuni aspetti apparentemente evidenti dell'attuale PQS non sono stati ancora implementati. È dunque necessario che nell'RRM/ORM più elementi siano resi vincolanti. - Occorre rendere visibile anche all'esterno (società, media, mondo politico) che il nuovo PQS e il liceo del futuro rispondono alle esigenze attuali e orientate al futuro. - È necessario garantire la comparabilità tra il PQS e l'RRM/ORM.
--	--	--

Art. 10 Lavoro di maturità	Art. 10 Lavoro di maturità	
<p>1 Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per scritto e presentato oralmente.</p>	<p>Proposta 1</p> <p>Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, comprendente una parte rilevante di propedeutica scientifica, scritto o commentato per scritto e presentato oralmente.</p> <p>Proposta 2</p> <p>Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, comprendente una parte di propedeutica scientifica, scritto o commentato per scritto e presentato oralmente.</p>	<p>Con questa proposta si vuole insistere sul fatto che il lavoro di maturità deve basarsi su determinati principi definiti nel PQS e soprattutto comprendere una dimensione riflessiva e propedeutica nell'approccio adottato. Le due proposte attribuiscono dunque più o meno importanza alla dimensione riflessiva e propedeutica. Gli argomenti a favore della proposta 1 mettono l'accento sull'analisi dell'approccio scientifico, mentre la proposta 2 consente di garantire che il lavoro di maturità può essere un'opera (in particolare letteraria, artistica o scientifica) con una parte analitica.</p>
Art. 11bis Interdisciplinarietà	Art. 12 (nuovo) Insegnamento trasversale	<p>Questo articolo potrebbe essere spostato nell'articolo 13 in modo che preceda le parti della valutazione (art. 14, 15, 16).</p>
<p>1 Ogni scuola provvede a familiarizzare gli allievi e le allieve ad un metodo di lavoro interdisciplinare.</p>	<p>1 Ogni cantone provvede affinché temi trasversali siano integrati in modo coordinato nei programmi scolastici e nelle materie e siano sviluppate competenze trasversali.</p> <p>2 Ogni cantone garantisce inoltre che gli allievi e le allieve raggiungano un livello minimo nelle competenze di base, disciplinari ed extradisciplinari, costitutive dell'attitudine agli studi superiori.</p>	<p>Un approccio interdisciplinare e le competenze trasversali non sono essenziali soltanto per intraprendere studi superiori, ma soprattutto per conseguire una profonda maturità sociale (in tedesco chiamata «Gesellschaftsreife»), ossia svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede (che sono spesso esercitate in modo interdisciplinare e trasversale), in altri termini per raggiungere gli obiettivi finali degli studi.</p> <p>Il PQS aggiornato definisce le competenze trasversali da sviluppare nel quadro della formazione liceale e nelle singole materie e integra l'interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà che devono essere mantenute come obiettivo in questo articolo (in linea con l'aggiunta del 2007, ma con una maggiore precisione).</p>

<p>Art. 12 Terza lingua nazionale</p>	<p>Art. 13 (nuovo) o Art. 17 Lingue nazionali</p>	
<p>1 Oltre alle possibilità previste per le lingue nazionali nell'ambito delle discipline fondamentali e dell'opzione specifica, il cantone deve offrire un insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale e promuovere, con mezzi adeguati, la conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali del paese.</p>	<p>Proposta 1</p> <p>1 Nessuna modifica</p> <p>2 Il Cantone dei Grigioni può designare contemporaneamente il romancio e la lingua in cui si svolge l'insegnamento quale lingua (articolo 9 capoverso 2 lettera a).</p> <p>Proposta 2</p> <p>Art. 17 Lingue</p> <p>1 La conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali della Svizzera devono essere promosse con mezzi adeguati. La Confederazione e i cantoni sostengono in particolare programmi di scambio e di mobilità.</p> <p>2 Oltre alle possibilità previste per le lingue nazionali nell'ambito delle discipline fondamentali e dell'opzione specifica, il cantone deve offrire l'insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale.</p> <p>3 Il Cantone dei Grigioni può designare contemporaneamente il romancio e la lingua in cui si svolge l'insegnamento quale lingua prima (art. 9 cpv. 2 lett. a).</p> <p>4 Per le allieve e gli allievi che non hanno scelto l'inglese come materia di maturità deve essere offerto un insegnamento facoltativo in questa disciplina.</p>	<p>Gli articoli 12 e 13 sono stati raggruppati in un solo articolo poiché entrambi si riferiscono alle caratteristiche culturali e linguistiche della Svizzera che devono essere considerate per rispettare la pluralità culturale e linguistica della Svizzera.</p> <p>Questa proposta consente di integrare anche l'articolo sull'inglese facoltativo e di raggruppare le questioni linguistiche dell'RRM/ORM in un unico articolo sulle lingue per mettere in evidenza l'importanza del plurilinguismo in Svizzera.</p>
<p>Art. 13 Romancio</p>		
<p>1 Il Cantone dei Grigioni può designare contemporaneamente il romancio e la lingua in cui si svolge l'insegnamento quale lingua prima (articolo 9 capoverso 2 lettera a).</p>	<p>Articolo spostato</p>	

<p>Art. 17 Insegnamento di base in inglese</p>	<p>Art. 17 Insegnamento di base in inglese</p>	
<p>1 Per le allieve e gli allievi che non hanno scelto l'inglese come materia di maturità, deve essere offerto un insegnamento di base in questa disciplina.</p>	<p>Proposta 1</p> <p>Per le allieve e gli allievi che non hanno scelto l'inglese come materia di maturità, deve essere offerto un insegnamento facoltativo in questa disciplina.</p> <p>Proposta 2</p> <p>Variante 2</p> <p>Articolo 17 Lingue (cfr. articolo 13)</p>	<p>Non si tratta più di un insegnamento di base poiché queste competenze sono state acquisite da tutti nel quadro della scuola dell'obbligo. Deve essere invece garantito che le allieve e gli allievi che non hanno scelto l'inglese come materia di maturità possano continuare a migliorare le loro conoscenze.</p> <p>Tuttavia questo insegnamento deve rimanere facoltativo poiché la scelta di non studiare l'inglese spetta all'allievo ed è consentita dal regolamento.</p> <p>Si propone di integrare questo articolo in un nuovo articolo «Lingue» che raggruppi i vigenti articoli 12, 13 e 17 (cfr. osservazioni all'articolo 13, nuova numerazione).</p>
	<p>Nuovo articolo: Pari opportunità</p> <p>La Confederazione e i cantoni garantiscono pari opportunità con misure appropriate, in particolare nell'accesso al liceo.</p> <p>a) I cantoni garantiscono un dialogo continuo tra la scuola dell'obbligo e il liceo.</p> <p>b) I cantoni garantiscono un dialogo continuo tra il liceo e le scuole universitarie.</p>	
	<p>Nuovo articolo: Orientamento professionale, universitario e di carriera</p> <p>I cantoni propongono un'offerta gratuita di orientamento professionale, universitario e di carriera al liceo.</p>	<p>Questo nuovo articolo si basa sulla quarta raccomandazione della CDPE del 17.03.2016.</p>

3. Disposizioni particolari		
Art. 18 Menzioni bilingue		
1 La menzione bilingue, attribuita da un cantone secondo un proprio disciplinamento, può essere riconosciuta.	1 La menzione bilingue, attribuita da un cantone, deve essere riconosciuta secondo le direttive della CSM.	Questa formulazione corrisponde alla prassi attuali, secondo la quale i cantoni sottopongono il loro piano di studi per le maturità bilingue alla CSM che li approva sulla base di direttive, già emanate nel 2012.
Art. 19 Esperienze pilota		
<p>1 Possono essere autorizzate deroghe alle disposizioni del presente regolamento:</p> <p>a. per condurre esperienze pilota;</p> <p>b. per le scuole svizzere all'estero se le deroghe sono dettate dal sistema scolastico del Paese ospitante.</p> <p>2 La concessione di deroghe per le esperienze pilota spetta alla Commissione svizzera di maturità e per le scuole svizzere all'estero spetta al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al Comitato della CDPE.</p>	<p>1 Possono essere autorizzate delle deroghe alle disposizioni del presente regolamento per condurre esperienze pilota di durata limitata e per le scuole svizzere all'estero</p> <p>2. Nessuna modifica</p>	<p>La durata dell'esperienza pilota deve essere stabilita dalla CSM al momento della concessione della deroga (in funzione della natura dell'esperienza pilota al più tardi fino alla prossima revisione dell'RRM/ORM oppure per due cicli completi di formazione, ossia otto anni). Il cantone stila un bilancio dell'esperienza pilota all'attenzione della CSM che decide quindi se l'innovazione può/deve essere autorizzata a livello nazionale. In quest'ultimo caso la necessaria modifica normativa sarà apportata in occasione della prossima revisione dell'RRM/ORM oppure i criteri saranno definiti nel quadro di direttive elaborate dalla CSM (analogamente alle maturità bilingue; art. 18).</p>

	<p>3 Al termine di un'esperienza pilota rivelatasi positiva (secondo il capoverso 1) la CSM può proporre l'accettazione definitiva.</p>	<p>Questa formulazione non precisa se le esperienze pilota siano normalizzate a livello di scuola oppure mediante una revisione dell'RRM. Lascia quindi un margine di manovra alla CSM ed evita di sovraccaricare l'RRM dal momento che questo punto può essere disciplinato in una direttiva della CSM.</p>
<p>Art. 20 Aspetti formali dell'attestato di maturità</p>		
<p>1 L'attestato di maturità reca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la dicitura "Confederazione Svizzera" e il nome del cantone, b. la menzione "Attestato di maturità rilasciato conformemente all'Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale del 16 gennaio/15 febbraio 1995", c. il nome della scuola che lo rilascia, d. il cognome, il nome, il luogo d'origine (per gli stranieri: la cittadinanza e il luogo di nascita) e la data di nascita della titolare o del titolare, e. il periodo durante il quale la titolare o il titolare ha frequentato la scuola che rilascia l'attestato, f. le note ottenute nelle materie menzionate nell'articolo 9 capoverso 1, g. il tema del lavoro di maturità, h. se è il caso, la menzione "maturità bilingue" con l'indicazione della seconda lingua, e i. le firme delle autorità cantonali e della direzione della scuola. 		<p>f. Da riformulare in funzione delle decisioni adottate in particolare in riferimento all'articolo 9.</p>
<p>2 Nell'attestato di maturità possono essere iscritte anche le note ottenute nelle materie prescritte nell'ambito cantonale o in altre materie seguite dall'allievo.</p>	<p>Nessuna modifica</p>	

Tabella 2: Proposte concernenti gli articoli 9, 11, 14, 15, 16 RRM/ORM e concernente la strutturazione del ciclo di maturità

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
Art. 9 Materie di maturità			
<p>Art. 9, cpv. 1</p> <p>Le discipline fondamentali, l'opzione specifica, l'opzione complementare e il lavoro di maturità costituiscono l'insieme delle materie di maturità.</p>	<p>Proposta 1</p> <p>a) Le categorie di materie si suddividono in una sfera delle discipline fondamentali e in un ambito dell'opzione specifica. La prima assicura nella sua ampiezza il raggiungimento di un livello minimo sufficiente degli obiettivi formativi e la comparabilità di tutti i titoli. L'ambito dell'opzione a scelta consente l'approfondimento e/o l'ampliamento individuali in selezionate aree disciplinari.</p> <p>b) La sfera delle discipline fondamentali consiste nelle discipline designate come fondamentali, quella dell'opzione a scelta è costituita dall'opzione specifica, dall'opzione complementare e dal lavoro di maturità.</p> <p>c) Le discipline fondamentali garantiscono l'attitudine agli studi superiori e contribuiscono in misura significativa al conseguimento di una profonda maturità sociale, ossia all'acquisizione delle competenze necessarie per l'assunzione responsabile dei compiti complessi che la società richiede.</p> <p>d) L'opzione specifica serve all'approfondimento e/o all'ampliamento</p>	<p>Proposta 2</p> <p>a) Le categorie di materie si suddividono in una sfera delle discipline fondamentali e in un ambito dell'opzione specifica. La prima assicura nella sua ampiezza il raggiungimento di un livello minimo sufficiente degli obiettivi formativi e la comparabilità di tutti i titoli. L'ambito dell'opzione a scelta consente l'approfondimento e/o l'ampliamento individuali in selezionate aree disciplinari.</p> <p>b) La sfera delle discipline fondamentali consiste nelle discipline designate come fondamentali, quella dell'opzione a scelta è costituita da due materie di approfondimento contenute nell'elenco delle discipline fondamentali, due opzioni specifiche e il lavoro di maturità.</p> <p>c) Le discipline fondamentali garantiscono l'attitudine agli studi superiori e contribuiscono in misura significativa al conseguimento di una profonda maturità sociale, ossia all'acquisizione delle competenze necessarie per l'assunzione responsabile dei compiti complessi che la società richiede.</p>	<p>Proposta 3</p> <p>a) Le categorie di materie si suddividono in una sfera delle discipline fondamentali e in un ambito dell'opzione specifica. La prima assicura nella sua ampiezza il raggiungimento di un livello minimo sufficiente degli obiettivi formativi e la comparabilità di tutti i titoli. L'ambito dell'opzione a scelta consente l'approfondimento e/o l'ampliamento individuali in selezionate aree disciplinari.</p> <p>b) La sfera delle discipline fondamentali consiste nelle discipline designate come fondamentali, quella dell'opzione a scelta è costituita dall'opzione specifica, da 3 materie opzionali e dal lavoro di maturità.</p> <p>c) Le discipline fondamentali garantiscono l'attitudine agli studi superiori e contribuiscono in misura significativa al conseguimento di una profonda maturità sociale, ossia all'acquisizione delle competenze necessarie per l'assunzione</p>

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
	<p>disciplinari ed ha essenzialmente una funzione propedeutica scientifica.</p> <p>e) L'opzione complementare consente un ulteriore approfondimento e/o ampliamento disciplinari.</p> <p>f) Il lavoro di maturità promuove l'autonomia e l'acquisizione delle competenze per il lavoro propedeutico alla scienza.</p>	<p>d) Le materie di approfondimento servono all'approfondimento disciplinare.</p> <p>e) Le opzioni specifiche servono all'approfondimento e/o all'ampliamento disciplinari e hanno essenzialmente una funzione propedeutica scientifica.</p> <p>f) Il lavoro di maturità promuove l'autonomia e l'acquisizione delle competenze per il lavoro propedeutico alla scienza.</p>	<p>responsabile dei compiti complessi che la società richiede.</p> <p>d) L'opzione specifica serve all'approfondimento e/o all'ampliamento disciplinari ed ha essenzialmente una funzione propedeutica scientifica.</p> <p>e) Le materie opzionali servono all'approfondimento e/o all'ampliamento disciplinari.</p> <p>f) Il lavoro di maturità promuove l'autonomia e l'acquisizione delle competenze per il lavoro propedeutico alla scienza.</p>
<p>Commenti</p>	<p>Nell'RRM/ORM sono ora definite le diverse funzioni delle categorie di materie. La formulazione dei capoversi a), c) e f) è uguale in tutte le proposte.</p>	<p>Nell'RRM/ORM sono ora definite le diverse funzioni delle categorie di materie. La formulazione dei capoversi a), c) e f) è uguale in tutte le proposte.</p> <p>Nell'ambito dell'opzione specifica l'opzione specifica e l'opzione complementare sono sostituite da due opzioni complementari equivalenti (cfr. rapporto degli esperti, cap. 5, in particolare i cap. 5.4 e 5.6).</p> <p>La proposta è combinata a quella concernente la strutturazione del ciclo di maturità e alle proposte in merito alle materie d'esame (art. 14).</p> <p>La proposta chiede l'abolizione dell'articolo 9 capoverso 4.</p>	<p>Nell'RRM/ORM sono ora definite le diverse funzioni delle categorie di materie. La formulazione dei capoversi a), c) e f) è uguale in tutte le proposte.</p> <p>Nell'ambito dell'opzione specifica la materia complementare è sostituita da due ulteriori materie opzionali attinenti a determinati settori di studio.</p> <p>La proposta chiede l'abolizione dell'articolo 9 capoverso 4.</p>

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
<p>Art. 9, cpv. 2</p> <p>Le discipline fondamentali sono:</p> <p>a) la lingua prima,</p> <p>b) una seconda lingua nazionale,</p> <p>c) una terza lingua (una terza lingua nazionale, l'inglese o una lingua antica),</p> <p>d) la matematica,</p> <p>e) la biologia,</p> <p>f) la chimica,</p> <p>g) la fisica,</p> <p>h) la storia,</p> <p>i) la geografia,</p> <p>k) le arti visive e / la musica.</p>	<p>Proposta 1</p> <p>Le discipline fondamentali sono:</p> <p>a) la lingua prima,</p> <p>b) una seconda lingua nazionale,</p> <p>c) una terza lingua (una terza lingua nazionale, l'inglese, il latino o il greco),</p> <p>d) la matematica,</p> <p>e) la biologia,</p> <p>f) la chimica,</p> <p>g) la fisica,</p> <p>h) l'informatica,</p> <p>i) la storia,</p> <p>k) la geografia,</p> <p>l) l'economia e il diritto,</p> <p>m) la filosofia,</p> <p>n) religioni</p> <p>o) le arti visive,</p> <p>p) la musica,</p> <p>q) lo sport.</p>	<p>Proposta 2</p> <p>Le discipline fondamentali sono:</p> <p>a) la lingua prima,</p> <p>b) una seconda lingua nazionale,</p> <p>c) una terza lingua (una terza lingua nazionale, l'inglese il latino o il greco),</p> <p>d) la matematica,</p> <p>e) la biologia,</p> <p>f) la chimica,</p> <p>g) la fisica,</p> <p>h) l'informatica,</p> <p>i) la storia,</p> <p>k) la geografia,</p> <p>l) l'economia e il diritto,</p> <p>m) la filosofia,</p> <p>n) le arti visive,</p> <p>o) la musica.</p>	<p>Proposta 3</p> <p>Le discipline fondamentali sono:</p> <p>a) la lingua prima,</p> <p>b) una seconda lingua nazionale,</p> <p>c) una terza lingua (una terza lingua nazionale, l'inglese il latino o il greco),</p> <p>d) la matematica,</p> <p>e) la biologia,</p> <p>f) la chimica,</p> <p>g) la fisica,</p> <p>h) l'informatica,</p> <p>i) la storia,</p> <p>k) la geografia,</p> <p>l) l'economia e il diritto,</p> <p>m) la filosofia,</p> <p>n) religioni</p> <p>o) le arti visive,</p> <p>p) la musica,</p> <p>q) lo sport.</p>
<p>Commenti</p>	<p>Economia e diritto, informatica, filosofia come disciplina cantonale, le due materie artistiche, lo sport e religioni, sinora</p>	<p>Economia e diritto, informatica, filosofia come disciplina cantonale, sinora discipline obbligatorie, figurano in questa proposta tra le discipline fondamentali, mentre le due materie artistiche sono</p>	

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
	discipline obbligatorie, figurano in questa proposta tra le discipline fondamentali.	discipline fondamentali indipendenti (cfr. rapporto degli esperti, cap. 3.2).	
Ulteriori domande sull'articolo 9, cpv. 2, da presentare nella consultazione interna:	<ul style="list-style-type: none"> • La materia «economia e diritto» deve rientrare tra le discipline fondamentali? • La materia «informatica» deve rientrare tra le discipline fondamentali? • La materia «sport» deve rientrare tra le discipline fondamentali? • La musica e le arti grafiche devono rientrare tra le discipline fondamentali? (cancellazione di «o» nell'articolo 9 capoverso 2) • La materia «filosofia» deve rientrare tra le discipline fondamentali obbligatorie? • La materia «religioni» deve rientrare tra le discipline fondamentali? • a senso integrare le (nuove) materie di base obbligatorie filosofia e "religioni" come materie a scelta? 		
Art. 9 cpv. 2bis I cantoni hanno la possibilità d'offrire la filosofia come disciplina fondamentale supplementare.	Proposte Abolizione		
Commento	Abolizione, se la materia figura come disciplina fondamentale nell'articolo 9 capoverso 2.		
Art. 9 cpv. 3 L'opzione specifica va scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti: a. lingue antiche (latino e/o greco), b. una lingua moderna (una terza lingua nazionale, l'inglese, lo spagnolo o il russo), c. fisica e applicazioni della matematica, d. biologia e chimica,	Proposta 1 L'opzione specifica va scelta come una disciplina o una combinazione di due discipline tra i seguenti gruppi di discipline: a) lingue (lingua prima, seconda lingua nazionale, terza lingua nazionale, inglese, spagnolo, russo, latino, greco) b) MINT (applicazioni della matematica, biologia, chimica, informatica, fisica)	Proposta 2 Ognuna delle due opzioni specifiche va scelta come una disciplina o una combinazione di due discipline tra le discipline fondamentali enumerate nell'elenco e altre discipline non contenute in esso. Tra queste altre discipline si annoverano lo spagnolo, il russo, religioni, la pedagogia, la psicologia e lo sport. Sono ammesse nuove discipline se per esse è garantita la formazione dei docenti secondo l'articolo 7.	Proposta 3 L'opzione specifica va scelta come una disciplina o una combinazione di due discipline tra i seguenti gruppi di discipline: a) lingue (lingua prima, seconda lingua nazionale, terza lingua nazionale, inglese, spagnolo, russo, latino, greco) b) MINT (applicazioni della matematica, biologia, chimica, informatica, fisica, sport)

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
e. economia e diritto, f. filosofia/pedagogia/psicologia, g. arti visive, e h. musica.	c) scienze umane e sociali (geografia, storia, filosofia, religioni, pedagogia e psicologia, economia e diritto) d) arti (arti visive, musica incl. l'insegnamento di uno strumento, teatro) e) sport f) sono ammesse altre nuove discipline se per esse è garantita la formazione dei docenti secondo l'articolo 7.		c) scienze umane e sociali (geografia, storia, filosofia, religioni, pedagogia e psicologia, economia e diritto) d) arti (arti visive, musica incl. l'insegnamento di uno strumento, teatro) f) sono ammesse altre nuove discipline se per esse è garantita la formazione dei docenti secondo l'articolo 7.
Commenti	La proposta amplia il ventaglio delle opzioni specifiche e consente ulteriori combinazioni interdisciplinari. L'orizzonte dovrà essere allargato a ulteriori opzioni specifiche. Dovranno essere possibili altre combinazioni di materie oltre a quelle divenute ormai storiche.	La proposta amplia la scelta delle opzioni specifiche. Si basa sulla funzione dell'approfondimento, in particolare la promozione della propedeutica scientifica e quella dell'interdisciplinarietà (cfr. rapporto degli esperti, cap. 5.6). Ai Cantoni deve essere riconosciuta la possibilità di percorrere strade proprie. L'offerta è di competenza cantonale (cfr. anche art. 9 cpv. 6).	
Ulteriori domande sull'articolo 9, cpv. 3, da presentare nella consultazione interna:	Devono essere inserite altre lingue nell'elenco delle opzioni specifiche?		
Art. 9 cpv. 4 L'opzione complementare va scelta tra le seguenti discipline: a) fisica, b) chimica,	Proposta 1 Per l'opzione complementare va scelta una disciplina o una combinazione di due discipline tra le discipline fondamentali e le opzioni specifiche.	Proposta 2 Abolizione	Proposta 3 Da ognuno dei settori di studio secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettere a–d, fatta eccezione per il settore di studio con l'opzione specifica, va scelta una

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
c) biologia, d) applicazioni della matematica, d. ^{bis}) informatica e) storia, f) geografia g) filosofia, h) insegnamento religioso, i) economia e diritto, k) pedagogia / psicologia, l) arti visive, m) musica, e n) sport			disciplina o una combinazione di discipline come materia opzionale.
Commenti	La proposta amplia il ventaglio delle opzioni complementari e consente ulteriori combinazioni interdisciplinari. Un possibile approfondimento o ampliamento garantirebbe la flessibilità necessaria per reagire in fretta agli sviluppi e sfruttare ottimamente il know-how delle scuole.	Se sarà abolita la categoria dell'opzione complementare (cfr. proposte all'art. 9 cpv. 1), anche questo capoverso deve essere abolito.	
Art. 9 cpv. 5 Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. È parimenti esclusa la possibilità di	Proposta 1 Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. È parimenti esclusa la possibilità di scegliere la stessa disciplina	Proposta 2 Abolizione	

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
scegliere la stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare. La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare.	come opzione specifica e come opzione complementare. La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare.		
Commenti	La proposta 1 consente la combinazione dell'opzione specifica e dell'opzione complementare.	In linea con la formulazione della scelta delle opzioni specifiche nella proposta del gruppo di esperti, sono abolite le limitazioni alle possibilità di scelta delle opzioni specifiche (cfr. rapporto degli esperti, cap. 5.6 e nuovo articolo concernente la strutturazione del ciclo di maturità).	
Art. 9 cpv. 5^{bis} Tutti gli allievi seguono inoltre le altre discipline obbligatorie seguenti: a) informatica; b) economia e diritto.	Proposte Abolizione		
Commento	Abolizione, se le discipline figurano come disciplina fondamentale nell'articolo 9 capoverso 2.		

<p>Art. 9 cpv. 6</p> <p>Il cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (discipline fondamentali, opzioni specifiche e complementari).</p>	<p>Proposta 1</p> <p>Il cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (terza lingua tra le discipline fondamentali, opzioni specifiche e complementari).</p>	<p>Proposta 2</p> <p>Il cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (terza lingua tra le discipline fondamentali, opzioni specifiche e materie di approfondimento).</p>	<p>Proposta 3</p> <p>Il cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (terza lingua tra le discipline fondamentali, opzioni specifiche e materie opzionali).</p>
<p>Commenti</p>	<p>La proposta 1 presuppone un'offerta vincolante nell'ambito delle discipline fondamentali (cfr. art. 9 cpv. 2) e le opzioni riguardano soltanto la terza lingua come disciplina fondamentale.</p>	<p>La proposta 2 presuppone un'offerta vincolante nell'ambito delle discipline fondamentali (cfr. art. 9 cpv. 2) e le opzioni riguardano soltanto la terza lingua come disciplina fondamentale.</p> <p>L'offerta per le opzioni specifiche rimane di competenza dei Cantoni, pur con più possibilità (cfr. proposta all'art. 9 cpv. 3). Lo stesso vale per le nuove materie di approfondimento.</p> <p>L'opzione complementare non è più contemplata.</p>	<p>La proposta 3 presuppone un'offerta vincolante nell'ambito delle discipline fondamentali (cfr. art. 9 cpv. 2) e le opzioni riguardano soltanto la terza lingua come disciplina fondamentale.</p> <p>L'offerta per le opzioni specifiche e le materie opzionali rimane di competenza dei Cantoni, pur con più possibilità (cfr. proposta all'art. 9 cpv. 3).</p> <p>L'opzione complementare non è più contemplata.</p>
<p>Art. 9, cpv. 7</p> <p>Nella disciplina fondamentale «seconda lingua nazionale» deve essere offerta una scelta tra almeno due lingue. Nei cantoni plurilingui una seconda lingua del cantone può essere definita come «seconda lingua nazionale».</p>	<p>Nessuna modifica</p>		

Art. 11 Proporzione dei rispettivi settori di studio			
<p>Il tempo totale dedicato all'insegnamento delle materie menzionate all'articolo 9 deve essere ripartito rispettando le seguenti proporzioni:</p> <p>a. per le discipline fondamentali e le altre discipline obbligatorie:</p> <p>1. lingue (lingua prima, seconda e terza lingua) 30–40%</p> <p>2. matematica, informatica e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica) 27–37%</p> <p>3. scienze umane (storia, geografia, economia e diritto ed eventualmente filosofia) 10–20%</p> <p>4. arti (arti visive e/o musica) 5–10%</p> <p>b. per le opzioni: opzione specifica e opzione complementare, nonché lavoro di maturità: 15–25%</p>	<p>Proposta 1</p> <p>Il tempo totale dedicato all'insegnamento delle materie menzionate all'articolo 9 deve essere ripartito rispettando le seguenti proporzioni:</p> <p>a. per le discipline fondamentali:</p> <p>1. lingue (lingua prima, seconda e terza lingua) min. 27%</p> <p>2. matematica, informatica e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica) min. 23%</p> <p>3. scienze umane (storia, geografia, economia e diritto ed eventualmente filosofia e religioni) min. 15%</p> <p>4. arti (arti visive e musica) min. 5%</p> <p>b. per le opzioni: opzione specifica e opzione complementare, nonché lavoro di maturità: 15 %</p>	<p>Proposta 2</p> <p>Il tempo totale dedicato all'insegnamento delle materie menzionate all'articolo 9 deve essere ripartito rispettando le seguenti proporzioni:</p> <p>a. per le discipline fondamentali e le materie di approfondimento:</p> <p>1. lingue (lingua prima, seconda e terza lingua) min. 29%</p> <p>2. matematica, informatica e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica): min. 29%</p> <p>3. scienze umane (storia, geografia, economia e diritto e filosofia) min. 12%</p> <p>4. arti (arti visive e musica) min. 5%</p> <p>b. per le opzioni: opzione specifica 1 e opzione specifica 2 nonché lavoro di maturità min. 15%</p>	<p>Proposta 3</p> <p>Il tempo totale dedicato all'insegnamento delle materie menzionate all'articolo 9 deve essere ripartito rispettando le seguenti proporzioni:</p> <p>a. per le discipline fondamentali:</p> <p>1. lingue (lingua prima, seconda e terza lingua) min. 25%</p> <p>2. matematica, informatica e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica) min. 20%</p> <p>3. scienze umane (storia, geografia, economia e diritto ed eventualmente filosofia e religioni) min. 15%</p> <p>4. arti (arti visive e musica) min. 5%</p> <p>b. per le opzioni: opzione specifica e una materia a scelta, e lavoro di maturità: 20 %</p>
<p>Commenti</p>	<p>La proposta 1 si basa su valori minimi. Le quote minime per le aree lingue e MINT sono inferiori, mentre sono maggiori quelle per l'area delle scienze umane e sociali e l'ambito delle opzioni. Il margine discrezionale dei Cantoni è pari al massimo al 15%, quindi leggermente</p>	<p>La proposta 2 si basa su valori minimi, prevede le stesse quote per l'area delle lingue e l'area matematica informatica e scienze sperimentali e aumenta la quota per l'area delle scienze umane. Il margine discrezionale dei Cantoni è pari</p>	<p>La proposta 3 si basa su valori minimi. Le quote minime per le aree lingue e MINT sono inferiori, mentre sono maggiori quelle per l'area delle scienze umane e sociali e l'ambito delle opzioni. Il margine discrezionale dei Cantoni è pari al massimo al 15%, quindi</p>

	superiore a quello nel disciplinamento vigente.	al massimo al 10% (cfr. rapporto degli esperti, cap. 4).	leggermente superiore a quello nel disciplinamento vigente. La quota del 20% per le opzioni potrebbe essere distribuita per esempio nel seguente modo, completando così i settori di studio: 7% OS, tre volte 4% per le materie opzionali e 1% per il lavoro di maturità.
Ulteriore domanda sull'articolo 11, da presentare nella consultazione interna:	Il margine discrezionale dei Cantoni deve essere aumentato o diminuito?		
Art. 11 cpv. 2 (nuovo): Tempo minimo d'insegnamento	Il tempo minimo d'insegnamento secondo la griglia oraria per le materie di maturità (senza lo sport) è di 3300 ore (di 60 minuti).		
Commento	Definizione del tempo d'insegnamento minimo complessivo sotto forma di ore: partendo da 37 settimane (in base alle festività) da 34 lezioni (di 45 minuti l'una) per 4 anni, il tempo d'insegnamento totale è di 3747 ore (di 60 minuti l'una). Se si deducono le lezioni di sport (4 anni da 37 lezioni (di 45 minuti), ossia 333 ore), che sono prescritte a livello federale, e le ore perse (100 ore stimate, ossia 4 giorni di scuola l'anno), I Cantoni possono presupporre 3300 ore di tempo d'insegnamento.		

Art. 14 Materie d'esame			
<p>Art. 14 cpv. 1 Almeno cinque materie di maturità sono oggetto di un esame di maturità scritto che può essere completato da un esame orale.</p> <p>Art. 14 cpv. 2 Si tratta delle materie seguenti:</p> <p>a) la lingua prima, b) una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del cantone, conformemente all'articolo 9 capoverso 7, c) la matematica, d) l'opzione specifica, e e) un'altra materia secondo le disposizioni cantonali</p>	<p>Proposta 1 Art. 14 cpv. 1 (nuova numerazione) Si tratta almeno delle materie seguenti:</p> <p>a) la lingua prima, b) una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del cantone, conformemente all'articolo 9 capoverso 7, c) la matematica d) una materia nell'area delle scienze umane e sociali e) una materia nell'area MINT (senza la matematica) f) una materia nell'area delle arti g) l'opzione specifica</p> <p>La materia oggetto d'esame di cui alle lettere d, e ed f non può coincidere con l'opzione specifica.</p> <p>Art. 14 cpv. 2: Almeno sette materie di maturità sono oggetto di un esame di maturità. Almeno due esami sono scritti, almeno due sono orali</p>	<p>Proposta 2 Art. 14 cpv. 1 (nuova numerazione) Si tratta almeno delle materie seguenti:</p> <p>a) la lingua prima, b) una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del cantone, conformemente all'articolo 9 capoverso 7, c) la matematica d) la terza lingua e) l'opzione specifica 1 f) l'opzione specifica 2</p> <p>Art. 14 cpv. 2: Gli esami sono scritti; nelle lingue anche orali. Sono possibili altri esami orali.</p>	<p>Proposta 3 Art. 14 cpv. 1 (nuova numerazione) Si tratta almeno delle materie seguenti:</p> <p>a) la lingua prima, b) una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del cantone, conformemente all'articolo 9 capoverso 7, c) la matematica d) l'opzione specifica e) le tre materie opzionali</p> <p>Art. 14 cpv. 2: Gli esami sono scritti; nella lingua prima, nella seconda lingua nazionale e in altre lingue scelte come opzione specifica sono anche orali. Sono possibili altri esami orali.</p>
Commenti	<p>La proposta 1 aumenta il numero delle materie d'esame e stabilisce un numero minimo di esami scritti e orali.</p> <p>L'esame deve riguardare almeno una materia per ognuna delle tre aree: scienze umane e sociali, MINT e arti.</p>	<p>Nella proposta 2 il numero delle materie d'esame viene aumentato, in quanto sono oggetto d'esame anche una terza lingua e la seconda opzione specifica. Sono introdotti esami orali obbligatori in tutte le discipline linguistiche. Sono</p>	<p>La proposta 3 fa riferimento alla proposta 3 nell'articolo 9 capoverso 1.</p>

	In questa proposta la proporzione delle discipline fondamentali è maggiore di quella attuale poiché le discipline fondamentali sono ritenute particolarmente importanti ai fini della comparabilità.	possibili altri esami orali (cfr. rapporto degli esperti, cap. 6.2, 6.3). La proposta è combinata a quella concernente la strutturazione del ciclo di maturità e alla proposta sulle categorie di materie (art. 9 cpv. 1).	
Ulteriore domanda sull'articolo 14, da presentare nella consultazione interna:	Deve essere possibile che una materia dell'esame di maturità sia solo oggetto di un esame orale?		
Art. 15 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità			
Art. 15 cpv. 1 Le note di maturità sono assegnate: a) nelle materie d'esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e di quelli ottenuti all'esame. I due risultati hanno il medesimo peso; b. nelle altre materie, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento; c. al lavoro di maturità sulla base della procedura di lavoro, del lavoro scritto e della sua presentazione.	Proposta Le note di maturità sono assegnate: a) nelle materie d'esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e di quelli ottenuti all'esame. I due risultati hanno il medesimo peso; b. nelle altre materie, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento; c) al lavoro di maturità sulla base della procedura di lavoro, del lavoro scritto e della sua presentazione.		
Commento	La proposta abolisce la procedura di lavoro come componente obbligatoria ai fini della valutazione del lavoro di maturità.		

	<p>La valutazione complessiva del lavoro di maturità si concentra sul prodotto e sulla presentazione, mentre la procedura di lavoro è considerata esclusivamente in un'ottica formativa.</p> <p>Le note delle materie d'esame sono la media arrotondata delle note d'esame ottenute in una materia.</p>		
<p>Art. 15 cpv. 2</p> <p>Il lavoro di maturità è valutato in base alle prestazioni scritte e orali.</p>	<p>Proposta</p> <p>Abolizione</p>		
<p>Commento</p>	<p>Il contenuto è sufficientemente trattato nell'articolo 15 capoverso 1 e non è più necessario da quando è stata introdotta una nota di maturità per il lavoro di maturità (nel 2007).</p>		
<p>Art. 16 Criteri di riuscita</p>			
<p>Art. 16 cpv. 1</p> <p>Le note per le prestazioni nelle materie di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano risultati insufficienti.</p>	<p>Nessuna modifica</p>		
<p>Art. 16 cpv. 2</p> <p>Per ottenere l'attestato di maturità è necessario che nelle materie di</p>		<p>Proposta</p> <p>Per ottenere l'attestato di maturità è necessario che:</p>	

<p>maturità giusta l'articolo 9 capoverso 1:</p> <p>a. il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;</p> <p>b. non figurino più di quattro note inferiori al 4.</p>		<p>a. la media di tutte le note di maturità non sia inferiore al 4;</p> <p>b. non figurino più di quattro note di maturità inferiori al 4.</p> <p>c. nelle materie d'esame di cui all'articolo 14 capoverso 1 la media delle note sia almeno 4;</p> <p>d. nelle materie d'esame di cui all'articolo 14 capoverso 1 non figurino più di due note inferiori al 4.</p>	
<p>Commento</p>		<p>È richiesta una media delle note non inferiore a 4 nell'esame di maturità e nell'attestato di maturità. Per l'esame di maturità sono ammesse al massimo due note insufficienti e per l'attestato di maturità quattro (cfr. rapporto degli esperti, cap. 6.4).</p>	
<p>Ulteriori domande sull'articolo 16, cpv. 2, da presentare nella consultazione interna:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La doppia compensazione deve essere eliminata? • Devono essere considerati altri modelli di compensazione? (p. es. la regola dei 19 punti, la regola degli 8 punti, la regola dei 16 punti)? 		
<p>Art. 16 cpv. 3</p> <p>Per l'ottenimento dell'attestato di maturità sono autorizzati due tentativi.</p>	<p>Nessuna modifica</p>		

Strutturazione del ciclo di maturità			
Ulteriori domande concernente la strutturazione del ciclo di maturità, da presentare nella consultazione interna:	La strutturazione del ciclo di maturità deve essere prescritta nell'RRM/ORM?		
Strutturazione del ciclo di maturità: nuovo articolo dopo l'articolo 9		<p>Proposta</p> <p>a) Il ciclo di formazione liceale si suddivide in un ciclo di base (1° e 2° anno) e in un ciclo di approfondimento (3° e 4° anno).</p> <p>b) Nel ciclo di base le allieve e gli allievi seguono tutte le discipline fondamentali.</p> <p>c) Le discipline fondamentali lingua prima, matematica, seconda lingua nazionale e terza lingua sono mantenute nel livello di approfondimento e seguite da tutti gli allievi.</p> <p>d) Le opzioni specifiche e le materie di approfondimento nell'ambito dell'opzione specifica conformemente all'articolo 9 capoverso 1 sono proseguite negli ultimi due anni del ciclo di maturità.</p> <p>e) Come materie di approfondimento le allieve e gli allievi scelgono una disciplina fondamentale non obbligatoria proseguita nel ciclo di approfondimento che riguardi l'area matematica, informatica e scienze naturali nonché quella delle scienze</p>	

		<p>umane e sociali conformemente all'articolo 11.</p> <p>f) Le materie di approfondimento scelte non devono coincidere con una delle opzioni specifiche.</p>	
Commento		<p>La proposta (cfr. rapporto degli esperti, cap. 5.4, 5.6) prevede di strutturare il ciclo di maturità in un ciclo di base e in un ciclo di approfondimento.</p> <p>Per il ciclo di approfondimento vengono proposte due opzioni specifiche e due materie di approfondimento del gruppo delle discipline fondamentali.</p>	